

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 10/10/2006 n. 6026
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1

I principi di trasparenza e partecipazione che devono governare la generalità dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle pubbliche gare, non possono non investire anche le decisioni della stazione appaltante di tornare sulle proprie scelte e di annullare, quindi, in radice una pubblica gara per presunta irregolarità del confronto concorsuale. Tanto più che i principi desumibili dalle norme comunitarie (come interpretati anche dalla Corte di giustizia) sono nel senso che l'interesse degli operatori economici a partecipare alle pubbliche gare ha rilievo talmente incisivo da doversene ammettere la tutela anticipata, contro il bando di gara, anche senza la presentazione dell'offerta, allorché le clausole siano talmente chiare nel prevedere l'esclusione dell'aspirante, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti, da rendere inutile ed antieconomico esigere la previa qualificazione mediante la presentazione dell'offerta, spesso fortemente onerosa. A maggior ragione, non può disconoscersi l'interesse dell'operatore che ha già presentato la sua offerta (sopportando i correlativi oneri di partecipazione) - per di più in una pubblica gara che consente l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida - a veder portata a compimento la procedura, pure in presenza di offerte che ne debbano essere escluse, in quanto sospettate della fraudolenta violazione dell'andamento del confronto (sulla tutela dell'affidamento, cfr. Cons. Stato, Ap., n. 6 del 5 settembre 2005).